



# CITTA' DI OTRANTO

## Provincia di Lecce

Ordinanza N. 20 del 29/12/2025

**OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DI PETARDI MORTARETTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE NEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2026.**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- è diffusa la consuetudine di celebrare il Capodanno (oltre che con strumenti innocui), anche con il lancio di petardi, mortaretti e artifici pirotecnici di vario genere, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento anche nei giorni immediatamente antecedenti l'evento;
- puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro da parte degli organi preposti di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- seppur in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati senza le opportune cautele in luoghi affollati o da bambini;
- si possono determinare serie conseguenze negative anche a carico degli animali d'affezione, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento (quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone il ferimento o la morte per ustioni e bruciature). I danni arrecati agli animali possono configurare il reato di maltrattamento previsto dal Titolo IX bis del Codice Penale, istituito dalla Legge 189/2004, in quanto trattasi di lesioni (o morte) "cagionate" (v. art.544 bis C.P.) senza necessità o per crudeltà, se non intenzionalmente certo per colpa grave, tenuto conto di quanto previsto dalle normative;
- il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 marzo 1979 per cui "è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico";
- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare a danno di automobili, cassonetti, etc..

DATO ATTO che per “*incolumità pubblica*” si intende l’integrità fisica della popolazione e per “*sicurezza urbana*” un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

RILEVATA la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell’ambito del centro urbano e storico, riferito alle zone interessate dalla manifestazione dell’*“Alba dei Popoli 2026”*.

CONSIDERATO inoltre che l’Amministrazione Comunale, ancorché nella città non siano mai stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell’incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale.

VISTI:

- la circolare 11 gennaio 2001 n.559 del Ministero dell’Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art.57 del T.U.L.P.S.;
- la legge n. 48 del 18 aprile 2017 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città con cui si è proceduto a un tendenziale rafforzamento dei poteri di ordinanza del Sindaco per prevenire e contrastare situazioni in cui possano verificarsi comportamenti riconducibili a danneggiamenti del patrimonio pubblico o privato o che abbiano l’effetto di ridurne la fruibilità o determinare in assoluto un progressivo scadimento della vivibilità urbana;
- l’art. 57 del T.U.L.P.S. e l’art. 101 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.;
- l’art. 50 D.L.gs. n.267/2000;
- l’art.7 bis D.L.gs. n.267/2000;
- la Legge n.689/1981;
- la Legge n.125/2008;
- la Legge n.94/2009;
- l’art 659 Codice Penale;
- la Legge n.189/2004.

ORDINA

1. Ai fini della tutela dell’incolumità pubblica intesa come integrità\fisica della popolazione, della tutela del decoro e della vivibilità urbana, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, **il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, dalle ore 14,00 del 31 dicembre 2025 alle ore 24,00 del 1° gennaio 2026 in tutto il centro urbano.**

2. Di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Lecce, al Comando di Polizia Locale e gli altri Agenti delle Forze dell’ordine territoriali per la relativa attuazione.

DISPONE CHE

Eventuali deroghe all’uso di fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, nel rispetto delle normative vigenti, potranno essere concesse dall’autorità competente, su richiesta scritta e motivata, nell’ambito della tenuta di particolari manifestazioni a norma del vigente T.U.L.P.S.

AVVERTE CHE

**ORIGINALE**

L'inottemperanza alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità civili e penali, comporterà l'irrogazione della amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis comma I bis del D. Lgs. n. 267/2000 da € 25,00 a € 500,00 ed il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art.13 della Legge n.689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell'art.20, comma 5 legge citata.

AVVISA

Che contro la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al TAR entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato per i soli motivi di legittimità, entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

**SINDACO**  
**Avv. Francesco BRUNI**